



Bruxelles, 1° ottobre 2019
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2018/0106(COD)

12460/19
ADD 1 REV 1

CODEC 1415	ENFOCUSTOM 158
FREMP 133	AGRI 449
JAI 977	ETS 30
TELECOM 304	SERVICES 42
COMPET 642	TRANS 451
RC 23	FISC 369
CONSOM 254	SAN 405
DAPIX 269	ENV 795
DATAPROTECT 215	GAF 69
DROIPEN 143	ATO 81
FIN 601	CYBER 261
EMPL 478	COPEN 366
MI 663	POLGEN 162
PI 131	INF 259
SOC 630	ANIMAUX 18

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo = Dichiarazioni

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda accoglie con favore la direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, che garantirà un approccio intersettoriale armonizzato alla protezione degli informatori in tutta l'UE. Ritiene tuttavia che qualsiasi atto legislativo dell'UE in tale settore debba rispecchiare correttamente le diverse basi giuridiche esistenti nei trattati sulle quali si fonda l'ambito di applicazione materiale della direttiva. A tale riguardo l'Irlanda concorda con l'analisi del Servizio giuridico del Consiglio che figura nel documento 14620/18.

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria ritiene che la direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, dotata di un vasto ambito di applicazione materiale che contempla vari settori disciplinati da diverse basi giuridiche nei trattati, debba riflettere correttamente tutte le basi giuridiche nel rispetto delle norme applicabili. A tale riguardo l'Ungheria condivide pienamente l'analisi del Servizio giuridico del Consiglio che figura nel documento 14620/18.

L'Ungheria è del parere che l'obiettivo principale della direttiva sia proteggere le persone segnalanti che hanno acquisito informazioni sulle violazioni in un contesto lavorativo e che si debba interpretare in maniera restrittiva qualsiasi protezione di terzi diversi dalle persone segnalanti prevista dalla direttiva a titolo del suo ambito di applicazione personale. Le persone che prestano consulenza ai sensi dell'articolo 20 non rientrano nell'ambito di applicazione personale della direttiva di cui all'articolo 4 e la direttiva non si estende alla protezione di tali persone.

Dichiarazione della Commissione

Al momento della revisione da condursi a norma dell'articolo 27 della direttiva, la Commissione valuterà la possibilità di proporre l'estensione dell'ambito di applicazione ad alcuni atti fondati sugli articoli 153 e 157 del TFUE, ove opportuno previa consultazione delle parti sociali ai sensi dell'articolo 154 del TFUE.
